SENT. 129 / 2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dott. Guido Petrigni **Consigliere**

dott. Andrea Liberati **Consigliere - relatore**

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23640** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **Cantina Langelina Società Agricola a r.l.** (P. IVA 02422520425), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Corinaldo (AN), via Ville, n. 53;

- **Popova Angelina** (C.F. PPVNLN76C67Z257F, PPVNLN76C67Z139C), nata a Dushanbe (Tagikistan) il 27/3/1976, residente a Corinaldo (AN), strada Santa Liberata, n. 26;

- **Sartini Claudio** (C.F. SRTCLD67R16D007P), nato a Corinaldo (AN) il 16/10/1967, ivi residente in strada Santa Liberata, n. 26;

- **Pierangeli Paolo** (C.F. PRNPLA67E13D007P), nato a Corinaldo (AN) il 13/5/1967, ivi residente in via del Montale, n. 29;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Orlando Olivieri del foro di Ancona, con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via Marchetti n. 96, Senigallia;

pec: orlando.olivieri@pec-ordineavvocatiancona.it.

FATTO

I. Atto di citazione della Procura.

Con citazione depositata in data 5 aprile 2024 la Procura regionale ha chiesto la condanna degli odierni convenuti al risarcimento del danno di € 343.601,04, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali, da essi cagionato all'A.G.E.A., ritenendo sussistenti tutti gli elementi per la configurazione della responsabilità amministrativa.

In proposito, la Procura ha riferito che in data 19/7/2017 la Guardia di Finanza-Nucleo di Polizia Economico Finanziaria aveva segnalato alla Procura della Repubblica di Ancona un'ipotesi di danno erariale per € 568.217,34, derivante dall'indebita percezione di contributi comunitari, a carico del F.E.A.S.R., da parte della Cantina Langelina s.r.l., società agricola con sede a Corinaldo (AN).

I contributi in questione erano stati erogati nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Marche 2007-2013, specificamente per la Misura 1.2.1, volta ad incentivare l'ammodernamento delle strutture produttive delle aziende agricole, in modo da incrementarne la competitività.

In particolare, veniva accertato che in data 15 ottobre 2009 la suddetta ditta, in persona della legale rappresentante Angelina Popova, presentava la domanda prot. n. 3654 di partecipazione al bando P.S.R. Marche 2007-2013, Misura 1.2.1, al fine di ottenere la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di un progetto di ristrutturazione della cantina, con un costo preventivato di € 1.274.649,75.

La Cantina Langelina indicava nella domanda 29 investimenti da effettuare, ricompresi in tre aree d'intervento, richiedendo un contributo complessivo di €

632.352,00; tra le opere da realizzare figuravano la ristrutturazione di fabbricati colonici, la creazione di un punto vendita e di un locale per la degustazione del vino; era preventivato anche l'acquisto di varie attrezzature per la vinificazione.

Con decreto della Regione Marche n. 82 del 12/4/2010 veniva assegnato alla Cantina un contributo complessivo di € 583.237,90, a fronte di una spesa ammissibile determinata in € 1.201.100,76.

I lavori iniziavano il 10/6/2010, come da comunicazione inviata alla Regione Marche, in cui veniva indicata come ditta appaltatrice delle opere edili la "Giade s.r.l." di Corinaldo.

A conclusione dei lavori, in data 13/7/2011 la società agricola inviava la domanda di pagamento del saldo, rendicontando costi totali pari a € 1.201.068,37, sostanzialmente equivalenti a quelli preventivati.

Tale domanda veniva corredata da: un computo metrico consuntivo dei lavori edili eseguiti per € 671.593,37; dichiarazioni rese dalla Popova, legale rappresentante della società, e dal direttore dei lavori, attestanti il completamento delle opere e la loro corrispondenza a quanto indicato nella relativa documentazione; 14 fatture della ditta appaltatrice "Giade s.r.l."; 5 fatture della "Enomet s.r.l.", fornitrice delle attrezzature.

Sulla scorta di tale documentazione, la Regione individuava costi ammissibili per € 1.166.741,88, cui corrispondeva un contributo erogabile per € 568.217,34; prima di disporre il pagamento del saldo, l'Amministrazione richiedeva alla Cantina documentazione integrativa, riguardante aspetti tecnici ed economici delle opere eseguite, ivi compresa la prova dei pagamenti effettuati alla "Giade s.r.l.", appaltatrice dei lavori edili.

Dopo aver acquisito la documentazione integrativa (tra cui l'estratto del conto

corrente bancario intestato alla "Giade s.r.l."), la Regione, con provvedimento dirigenziale n. 444 del 14/11//2011, autorizzava il pagamento del saldo in favore della Cantina Langelina, che veniva disposto dall'A.G.E.A. con decreto n. 229 del 14/12/2011 ed eseguito tramite bonifico bancario con valuta 28/12/2011.

Tuttavia, durante un controllo ex post di secondo livello, i funzionari regionali riscontravano (v. verbale dell'11/12/2012) che la Cantina non aveva rispettato l'impegno di mantenere inalterata la destinazione d'uso dei fabbricati interessati dal finanziamento; pertanto, la Regione emetteva il decreto n. 289/CSI del 12/7/2013, che disponeva la decadenza parziale dalla fruizione del contributo e la conseguente restituzione della somma di € 19.029,04, che veniva integralmente recuperata.

Ciò premesso, la Procura, sulla scorta delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, ha evidenziato che il progetto per il quale la Cantina aveva ottenuto il contributo pubblico era articolato in due componenti principali: la realizzazione di opere edili e strutturali, necessarie per creare locali e spazi adeguati all'attività imprenditoriale, con un costo quantificato in € 671.593,37 (al netto dell'I.V.A.), come da computo metrico consuntivo; l'acquisto di attrezzature ed impianti necessari per la vinificazione, con un costo di € 529.475,00 (al netto dell'IVA).

Per quanto riguarda l'acquisto degli impianti e delle attrezzature, dagli accertamenti eseguiti non erano emerse significative irregolarità.

Invece, in ordine ai costi asseritamente sostenuti per le opere edili, relativamente ai quali la Cantina Langelina aveva allegato 14 fatture emesse dalla "Giade s.r.l." nel periodo giugno 2010- giugno 2011, erano state

riscontrate notevoli anomalie.

In primo luogo, era emerso che la "Giade s.r.l." sino al maggio 2010 si occupava principalmente della gestione di supermercati e non disponeva affatto di risorse, personale e mezzi adeguati per eseguire opere edili per un valore di oltre € 671.000,00, come confermato anche dalle indagini svolte dall'Agenzia delle Entrate.

In secondo luogo, a fronte di fatture emesse nei confronti della Cantina Langelina per un importo netto di € 671.625,76, la "Giade s.r.l." aveva contabilizzato costi asseritamente sostenuti per soli € 232.424,54, con una differenza, quindi, di ben € 439.201,22.

Peraltro, la quota prevalente (per € 150.200,00) dei costi dichiarati dalla "Giade s.r.l." appariva riconducibile a compensi per prestazioni fornite dalla ditta "Proxima s.r.l.", che era fallita nel dicembre 2012.

Le analisi, compiute dalla Guardia di Finanza, delle movimentazioni finanziarie rivelavano ulteriori e gravi anomalie.

Infatti, dalla documentazione bancaria inviata dalla Cantina si desumeva che:

le fatture emesse a suo carico dalla "Giade s.r.l." venivano saldate dalla Cantina mediante bonifici addebitati su due conti correnti ad essa intestati;

la relativa provvista finanziaria proveniva da contestuali versamenti, a titolo di prestiti, effettuati in favore della Cantina dalla "Sartini Claudio s.r.l.", dalla "Romimma s.r.l." e dalla "Sodi s.r.l." (società tutte riconducibili a soggetti legati alla stessa Cantina ed alla "Giade s.r.l.").

Peraltro, dagli estratti del conto corrente bancario ad essa intestato risultava che, contestualmente a ciascun bonifico ricevuto dalla Cantina, la "Giade s.r.l." aveva destinato parte dei fondi alla "Proxima s.r.l.", cui sarebbe stata affidata

la concreta esecuzione dei lavori edili, e per il resto aveva effettuato prelevamenti in contanti; nel periodo giugno-ottobre 2010 i bonifici eseguiti dalla "Giade s.r.l." in favore della "Proxima s.r.l." ammontavano ad € 280.920,00, a fronte di fatture ricevute per soli € 150.200,00.

Pertanto, la Guardia di Finanza provvedeva ad acquisire dalla "Giade s.r.l.", di cui figurava quale amministratore Paolo Pierangeli, la documentazione inerente all'utilizzo delle somme da essa ricevute dalla Cantina Langelina, da cui si desumeva che in favore della "Proxima s.r.l." erano stati, in realtà, eseguiti bonifici per soli € 5.000,00 mentre altri cospicui bonifici erano stati destinati alla "Sartini Claudio s.r.l.".

Conseguentemente, era evidente la discordanza tra l'estratto del conto corrente bancario della "Giade s.r.l.", che, in ottemperanza a specifica richiesta, la Cantina aveva inviato alla Regione, e la documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di Finanza presso la stessa "Giade s.r.l.".

Pertanto, la Guardia di Finanza richiedeva alla Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba, presso cui era acceso il c.c.b. intestato alla "Giade s.r.l.", la relativa documentazione originale, da cui emergeva che dei 37 ordinativi di bonifico emessi soltanto due era stati disposti in favore della "Proxima s.r.l." mentre ben 34 erano stati destinati alla "Sartini Claudio s.r.l." ed uno alla "Sodi s.r.l.".

Risultava, quindi, inequivocabilmente confermata la falsità dell'estratto del conto corrente bancario della "Giade s.r.l.", che la Cantina Langelina, in ottemperanza alla richiesta rivoltale, aveva inviato alla Regione Marche, al fine di ottenere l'erogazione del saldo del contributo che le era stato concesso.

Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza emergeva, altresì, che la Cantina

Langelina società agricola a r.l. aveva come soci: Sartini Claudio, al 50%, Popova Angelina (moglie del Sartini), al 30%, Pierangeli Paolo, al 9,99%, Pirani Nada (moglie del Pierangeli), al 10%; fungeva da amministratrice di diritto la Popova mentre il Sartini era amministratore di fatto.

Relativamente alla "Giade s.r.l.":

figuravano come soci Pierangeli Paolo e la moglie Pirani Nada;

come amministratore figurava il Pierangeli e dal dicembre 2010 Sartini Claudio; in realtà, il Sartini era sempre stato l'amministratore di fatto (come da lui stesso espressamente ammesso in sede di audizione dinanzi al P.M. contabile).

La "Romimma s.r.l." aveva come soci il Sartini, il Pierangeli, la Pirani ed Animali Romina.

La "Sodi s.r.l." aveva come soci il Pierangeli e la Pirani.

In pratica, si trattava di società tutte riconducibili agli stessi soggetti, alcuni dei quali legati tra loro anche da vincoli familiari, tra i quali spiccava la figura di Sartini Claudio, amministratore di fatto sia della Cantina Langelina che della "Giade s.r.l.".

Sulla base di tali elementi, la Procura ha evidenziato che i comportamenti dolosamente tenuti dalla Cantina Langelina, dalla Popova, dal Sartini e dal Pierangeli avevano contribuito ad arrecare un ingente danno all'erario.

Infatti, mediante la predisposizione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la resa di false dichiarazioni, l'invio di documentazione falsificata ed altre operazioni fraudolente, aventi lo scopo di rendicontare spese fittizie od asseritamente effettuate in misura assai maggiore di quella effettiva, era stata indotta in errore la P.A., che così aveva erogato alla Cantina Langelina

contributi pubblici rivelatisi indebiti.

D'altro canto, lo stesso Sartini, in sede di audizione dinanzi al P.M. contabile, aveva sostanzialmente ammesso tali circostanze nonché di essere stato il promotore della trama fraudolenta e di aver personalmente falsificato l'estratto conto della "Giade s.r.l.", che la Cantina Langelina aveva inviato alla Regione Marche, in ottemperanza alla richiesta ricevuta.

Il P.M. ha, inoltre, riferito che:

per tali fatti illeciti era stato avviato un procedimento penale, che, tuttavia, risulta essere stato archiviato dal G.I.P. per maturata prescrizione dei reati di cui agli artt. 110 e 640-bis del c.p. ed agli artt. 2 e 8 della L. n. 74/2000;

in data 30/6/2017 la Guardia di Finanza ha notificato processo verbale di constatazione delle gravi irregolarità riscontrate alla Cantina Langelina, alla Popova, al Sartini ed al Pierangeli, dandone comunicazione anche alla Regione Marche ed all'A.G.E.A.;

pertanto, con decreto del 2/8/2017 l'A.G.E.A. ha disposto la sospensione di ulteriori erogazioni pubbliche in favore della Cantina, con trattenuta, in via cautelativa, dell'importo di € 250.259,93;

con decreto n. 263 del 12/12/2018, notificato con nota del 21/12/2018, la Regione Marche ha disposto, ai sensi dell'art. 30, § 2, del Reg. U.E. n. 65/2011, la decadenza totale della Cantina Langelina dal contributo ricevuto, intimando la restituzione integrale di quanto percepito, con l'aggiunta degli interessi;

in attuazione del decreto n. 263, l'A.G.E.A. ha provveduto, mediante operazione di compensazione, a recuperare a carico della Cantina la somma di € 254.291,01;

in relazione al credito residuo, l'A.G.E.A. in data 12/5/2021 ha notificato alla

Cantina ingiunzione di pagamento per € 336.431,55, oltre interessi maturandi; la stessa A..G.E.A. con determinazione n. 87534 del 2/12/2022, notificata alla Cantina il 16/3/2023, ha disposto l'iscrizione a ruolo, con emissione di cartella esattoriale per il recupero del credito residuo di € 343.601,04.

Considerato che tale credito non è stato ancora recuperato, la Procura regionale di questa Corte ha notificato atto di citazione nei confronti della Cantina Langelina, della Popova, del Sartini e del Pierangeli, chiedendone la condanna, in favore dell'A.G.E.A., al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 343.641,04, di cui € 293.361,27 per sorte capitale ed € 50.239,77 per interessi legali maturati dal 28/12/2011 (data di riscossione del contributo) al 15/5/2023, con l'aggiunta degli ulteriori accessori maturandi.

II. Memorie difensive dei convenuti.

In data 25 settembre 2024 si sono costituiti il Sartini e, con unica memoria, la Cantina Langelina, la Popova e il Pierangeli, tutti difesi dall'avv. Orlando Olivieri.

II.1 Preliminarmente, i convenuti hanno eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa proposta nei loro confronti, sostenendo che, non essendovi stato un occultamento doloso del danno, il "dies a quo" dovrebbe essere individuato nel giorno 14 dicembre 2011, data in cui l'A.G.E.A. aveva emesso il decreto n. 229 di liquidazione del saldo del contributo concesso in favore della società agricola Cantina Langelina.

Considerato che l'invito a dedurre è stato loro notificato nell'ottobre 2023 e che l'atto di citazione è stato notificato nell'aprile 2024, il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994, sarebbe, dunque, ampiamente scaduto.

D'altro canto, dall'epoca dell'effettiva conoscibilità dell'asserito danno erariale da parte dell'Amministrazione non sarebbero intervenuti tempestivi atti interruttivi della prescrizione.

In proposito, i convenuti hanno rammentato che in data 12/7/2013 era stato emesso nei confronti della Cantina il decreto n. 289/CSI, con cui era stata disposta la decadenza parziale dalla fruizione del contributo, con conseguente richiesta di restituzione della somma di € 19.029,04, in quanto, a seguito di un controllo di secondo livello eseguito da funzionari regionali, conclusosi l'11 dicembre 2012, era stata riscontrata un'irregolarità, consistente nell'inadempienza all'impegno di mantenere inalterata la destinazione d'uso dei fabbricati realizzati.

Pertanto, secondo i convenuti, anche i fatti illeciti, oggetto di contestazione da parte della Procura, sarebbero divenuti conoscibili sin dal dicembre 2012, con conseguente avvenuta scadenza del termine quinquennale di prescrizione anche ove si facesse riferimento all'ingiunzione, ai sensi del R.D. n. 639/1910, notificata dall'A.G.E.A. alla Cantina Langelina il 12/5/2021, con cui veniva intimato il pagamento di € 336.431,55, oltre agli interessi maturandi.

II.2 Nel merito, i convenuti hanno sostenuto che sarebbe infondata la tesi della Procura, secondo cui la "Giade s.r.l." non poteva considerarsi azienda idonea, sia per mezzi che per strutture, ad eseguire, per conto della Cantina Langelina, lavori edili per l'importo di oltre 671.000,00, oggetto di rendicontazione alla Regione.

Infatti, nell'oggetto sociale di tale ditta era prevista anche la possibilità di assumere appalti per l'esecuzione di opere edili, incluse le attività di ristrutturazione, demolizione e restauro conservativo di immobili.

D’altro canto, la “Giade s.r.l.” avrebbe potuto realizzare le opere edili sia con mezzi propri sia avvalendosi di maestranze e attrezzature prese in affitto.

I convenuti hanno sostenuto, altresì, che non sarebbero state contestate con congrui elementi probatori la veridicità delle fatture riguardanti le spese sostenute per la realizzazione della Cantina e l’effettuazione dei bonifici per il loro saldo.

In particolare, a seguito di verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza presso la ditta “Enomet s.r.l.”, non erano emerse irregolarità in ordine all’acquisto delle attrezzature che la Cantina Langelina continua ad utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività di produzione e commercializzazione del vino.

Proseguendo nell’esposizione delle loro tesi difensive, i convenuti hanno affermato che non potrebbero assumere significativa rilevanza nell’ambito del presente giudizio i rapporti intercorrenti tra la Cantina Langelina, la “Giade s.r.l.”, la “Sartini Claudio s.r.l.”, la “Romimma s.r.l.” e la “Sodi s.r.l.” (società risultate tutte amministrate o di proprietà dei medesimi soggetti o, comunque, ad essi riconducibili), in quanto, secondo la normativa vigente, le società di capitali, avendo personalità giuridica propria, sono tra loro autonome e non possono, quindi, essere considerate un'unica entità.

Sotto altri profili, i convenuti hanno sostenuto che sia la Guardia di Finanza sia la Procura della Corte dei conti, a fronte dell’avvenuta realizzazione delle opere d’ammodernamento della cantina, non si sarebbero dovuti limitare a contestare il mancato utilizzo e, quindi, lo sviamento di parte del contributo pubblico erogato alla Cantina Langelina, dovendosi, invece, quantificare con esattezza, previe apposite perizie, l'ammontare dei lavori eseguiti e di quelli non eseguiti.

Conseguentemente, le contestazioni rivolte dalla Procura ai convenuti

riguarderebbero una fattispecie di danno da ritenersi priva delle caratteristiche di certezza, concretezza ed attualità.

Infatti, secondo i convenuti, la Procura ha quantificato in € 343.601,04 il danno contestato con l'atto di citazione, limitandosi a detrarre dall'ammontare del contributo erogato, pari ad € 568.217,34, l'importo di € 254.291,01, già recuperato dall'A.G.E.A. tramite operazione di compensazione, eseguita in attuazione del decreto della Regione Marche n. 263, notificato alla Cantina il 21/12/2018, con cui era stata disposta la decadenza totale dalla concessione del contributo.

Secondo i convenuti, invece, dall'importo di € 343.601,04 dovrebbe essere detratta la quota di contributo inerente alle attrezzature acquistate, pari ad € 270.465,00.

In tal modo, l'importo ancora da restituire si ridurrebbe ad € 73.136,04.

D'altro canto, si dovrebbe, comunque, quantificare l'ammontare dei lavori edili effettivamente eseguiti.

Pertanto, i convenuti hanno ribadito che la domanda risarcitoria loro rivolta dalla Procura sarebbe incongrua e priva di adeguati supporti probatori e, quindi, da rigettarsi.

Nella loro memoria la società agricola Cantina Langelina, la Popova ed il Pierangeli hanno, altresì, sostenuto che, in ogni caso, considerate le ammissioni di responsabilità effettuate dal Sartini in sede di audizione dinanzi al P.M. contabile, dovrebbe procedersi ad una graduazione delle eventuali quote di danno loro personalmente ascrivibili, escludendosi, comunque, il vincolo di solidarietà con il medesimo Sartini.

III. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero e l'avv. Olivieri, difensore dei

convenuti, hanno illustrato le rispettive tesi, confermando le conclusioni formulate per iscritto.

In particolare, il P.M. ha confutato l'eccezione di prescrizione, sollevata dai convenuti, sostenendo che essa risulta palesemente infondata, considerato che nella vicenda in esame è ravvisabile un occultamento doloso del danno.

D'altro canto, considerato che la corresponsione del contributo pubblico è stata ottenuta mediante la predisposizione e l'invio di documentazione falsa e la resa di dichiarazioni mendaci, si è in presenza di una tipica fattispecie di decadenza totale dal beneficio economico illecitamente lucrato, decadenza, peraltro, già sancita dalla Regione Marche e dall'A.G.E.A., che hanno richiesto la restituzione dell'intera somma corrisposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Sulla giurisdizione.

Preliminarmente, il Collegio osserva che, come sancito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, sussiste indubbiamente la giurisdizione di questa Corte sulla fattispecie in esame, concernente l'indebita percezione di contributi pubblici, erogati in favore di soggetto privato con fondi provenienti dall'U.E., nell'ambito di un programma predisposto dalla P.A. per il conseguimento di specifiche finalità di preminente interesse pubblico (come l'ammodernamento di aziende agricole per incrementarne la competitività).

D'altro canto, secondo la giurisprudenza, sussiste la giurisdizione di questa Corte anche nei confronti dei rappresentanti legali, dei soci, degli amministratori di diritto o di fatto delle ditte che hanno illecitamente ottenuto contributi pubblici, ove essi abbiano cooperato alla produzione del danno erariale.

II. Sull'eccezione di prescrizione.

Secondo i convenuti, l'azione di responsabilità amministrativa proposta nei loro confronti sarebbe prescritta, in quanto il "dies a quo" dovrebbe essere individuato nel giorno 14 dicembre 2011, data in cui l'A.G.E.A. aveva emesso il decreto n. 229 di liquidazione del saldo del contributo concesso in favore della società agricola Cantina Langelina.

Considerato che l'invito a dedurre è stato loro notificato nell'ottobre 2023 e che l'atto di citazione è stato notificato nell'aprile 2024, il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994, sarebbe ampiamente scaduto, non essendo, peraltro, ravvisabile un occultamento doloso del danno.

D'altro canto, dall'epoca dell'effettiva conoscibilità dell'asserito danno erariale da parte dell'Amministrazione non sarebbero intervenuti tempestivi atti interruttivi della prescrizione.

In proposito, i convenuti hanno rammentato che in data 12/7/2013 era stato emesso nei confronti della Cantina il decreto della Regione Marche n. 289/CSI, con cui era stata disposta la decadenza parziale dalla concessione del contributo, con conseguente richiesta di restituzione della somma di € 19.029,04, in quanto, a seguito di un controllo di secondo livello eseguito da funzionari regionali, conclusosi l'11/12/2012, era stata riscontrata un'irregolarità (consistente nell'inadempienza all'impegno di mantenere inalterata la destinazione d'uso dei fabbricati realizzati).

Pertanto, secondo i convenuti, anche i fatti illeciti, oggetto di contestazione da parte della Procura, sarebbero divenuti conoscibili sin dal dicembre 2012, con conseguente avvenuta scadenza del termine quinquennale di prescrizione anche

ove si facesse riferimento all'ingiunzione, ai sensi del R.D. n. 639/1910, notificata dall'A.G.E.A. alla Cantina Langelina il 12/5/2021, con cui veniva intimato il pagamento di € 336.431,55, oltre agli interessi maturandi.

Secondo la Procura, l'eccezione di prescrizione risulta, invece, palesemente infondata, essendosi in presenza di doloso occultamento del danno, che è stato scoperto nei suoi elementi costitutivi essenziali soltanto nel 2017, a conclusione di complesse indagini svolte dalla Guardia di Finanza, cui sono seguiti i tempestivi provvedimenti emessi dalla Regione Marche e dall'A.G.E.A., che hanno sancito la decadenza integrale dalla concessione del contributo e disposto il recupero di quanto indebitamente lucrato.

In ogni caso, come già sottolineato nella citazione, trattandosi di fattispecie dannosa caratterizzata da dolo e da illecito arricchimento, l'effettivo interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei condebitori solidali si estende, ai sensi dell'art. 1310 del c.c., a tutti gli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

II.1 Ciò premesso, il Collegio ritiene che la prescrizione decorra dalla conclusione delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nel giugno 2017, essendosi in presenza di una fattispecie di doloso occultamento del danno, in quanto gli elementi essenziali del fatto illecito non erano in precedenza conoscibili dalla Regione e dall'A.G.E.A, cui erano stati inviati documenti falsificati e dichiarazioni mendaci, nell'ambito di operazioni fraudolentemente volte a far figurare, in sede di rendicontazione, costi non sostenuti o sostenuti in misura assai maggiore rispetto a quella reale.

In proposito, va rammentato, tra l'altro, che:

in sede di audizione dinanzi al P.M. contabile, il Sartini (amministratore di fatto

sia della Cantina Langelina sia della "Giade s.r.l.) ha ammesso di aver falsificato l'estratto del conto corrente bancario della "Giade s.r.l.", richiesto dalla Regione;

i bonifici effettuati dalla "Giade s.r.l." non erano, in realtà, destinati, se non in modesta parte, alla ditta "Proxima s.r.l.", indicata nella documentazione inviata alla Regione Marche, bensì alla "Sartini Claudio s.r.l.".

Tenuto conto dell'epoca (2017) di scoperta del danno dolosamente occultato, il Collegio rileva che il termine di prescrizione risulta tempestivamente interrotto: dapprima con il decreto n. 263 del 12/12/2018, notificato con nota del 21/12/2018, con cui la Regione Marche ha disposto la decadenza totale della Cantina Langelina dal contributo ricevuto, intimando la restituzione dell'intera somma percepita, con l'aggiunta degli interessi;

poi con l'ingiunzione di pagamento notificata dall'A.G.E.A. in data 12/5/2021;

infine, con la determinazione n. 87534 del 2/12/2022, notificata il 16/3/2023, con cui l'A.G.E.A. ha disposto l'iscrizione a ruolo ed emesso cartella esattoriale nei confronti della Cantina per il recupero del credito residuo di € 343.601,04.

Inoltre, come evidenziato dal P.M., trattandosi di fattispecie di danno cagionato con dolo (e, per di più, caratterizzata da illecito arricchimento) e, quindi, di responsabilità solidale tra i convenuti, è applicabile anche nel giudizio per l'accertamento della responsabilità amministrativa l'art. 1310, comma 1, del c.c., il quale dispone che "*gli atti d'interruzione della prescrizione hanno effetto nei confronti di tutti i condebitori in solido, anche se compiuti solamente nei confronti di alcuni di essi*" (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sez. Lombardia, sent. n. 202/2018, che richiama Corte dei conti, Sez. II d'Appello, sent. n. 392/2015; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 19308/2014).

III. Esame nel merito della fattispecie. Normativa di riferimento.

Il Collegio osserva che trovano applicazione, ai fini della decadenza totale dal contributo indebitamente percepito, le seguenti norme:

- art. 4, § 3, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/95, secondo cui: "*Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso*";

- art. 3 della L. n. 898/1986, il quale prevede espressamente che: "*Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 ["Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni"], il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito*";

- art. 18, § 3, del Reg. (U.E.) n. 65/2011, il quale, nello stabilire le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, testualmente recita: "*Se l'inadempienza è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente, il beneficiario è escluso dalla misura in questione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo*";

- art. 30, § 2, del Reg. (U.E.) n. 65/2011, secondo cui: "*Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del F.E.A.S.R. e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione*";

- art. 4, comma 1, del D.M. n. 159/1998, rubricato "*Esito dei controlli in corso di impegno*", in base al quale: "*Fatta salva l'applicazione di sanzioni penali o amministrative o di entrambe nei casi previsti dalla legge, qualora durante i controlli siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave ..., il beneficiario decade totalmente e viene escluso da qualsiasi regime di aiuti*".

In base a tali disposizioni, quindi, nei casi di resa di false dichiarazioni e d'inoltro di documentazione non veritiera, si verifica la decadenza integrale dai benefici illecitamente percepiti.

IV. Elementi probatori a carico dei convenuti.

Il P.M. ha evidenziato che dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza sono emersi, tra l'altro, i seguenti elementi:

- la "Giade s.r.l.", la cui attività prevalente sino al maggio 2010 era stata la gestione di supermercati, ha emesso nel periodo dall'8/6/2010 al 16/6/2011 ben 14 fatture per lavori edili, per un ammontare di oltre € 671.000,00, nei confronti della Cantina Langelina;

- la "Giade s.r.l." (di cui figurava quale legale rappresentante il Pierangeli ma di cui era amministratore di fatto il Sartini), a fronte di prestazioni fatturate alla Cantina per € 671.625,76, ha contabilizzato costi per soli € 232.424,54, con una differenza di € 439.201,22;

- la maggior parte dei costi contabilizzati dalla "Giade s.r.l." (€ 150.200,00) riguardava prestazioni asseritamente ricevute dalla "Proxima s.r.l.", poi fallita il 28/11/2012.

Inoltre, sono state riscontrate notevoli anomalie nelle movimentazioni finanziarie intercorse tra tali ditte.

In particolare, i bonifici effettuati dalla Cantina Langelina in favore della "Giade s.r.l." per i lavori edili venivano coperti da versamenti a titolo di prestiti, provenienti da società (Romimma s.r.l., Sartini Claudio s.r.l., Sodi s.r.l.) tutte riconducibili a soggetti legati alla stessa Cantina ed alla "Giade s.r.l.";

- la "Giade s.r.l.", dopo aver ricevuto le somme dalla Cantina Langelina, apparentemente trasferiva una parte di esse alla "Proxima s.r.l.", tramite bonifici, che, però, non trovano corrispondenza con le fatture emesse;

- l'estratto del conto corrente bancario della "Giade s.r.l.", inviato, in ottemperanza a specifica richiesta, dalla Cantina Langelina alla Regione Marche, era stato falsificato; infatti, è stato riscontrato che quasi tutti i bonifici non erano stati destinati alla "Proxima s.r.l.", come fatto figurare, ma alla "Sartini Claudio s.r.l.", di cui era socio unico ed amministratore Claudio Sartini.

D'altro canto, le società coinvolte in tali operazioni finanziarie erano tutte riconducibili agli stessi soggetti, legati tra loro anche da vincoli di parentela.

Infatti, la Cantina Langelina società agricola a r.l. aveva come soci: Sartini Claudio, al 50%, Popova Angelina (moglie del Sartini), al 30%, Pierangeli Paolo, al 9,99%, Pirani Nada (moglie del Pierangeli), al 10%; fungeva da amministratrice di diritto la Popova mentre il Sartini era amministratore di fatto.

Relativamente alla "Giade s.r.l.":

figuravano come soci Pierangeli Paolo e la moglie Pirani Nada;

come amministratore figurava il Pierangeli e dal dicembre 2010 Sartini Claudio; in realtà, il Sartini era sempre stato l'amministratore di fatto (come da lui stesso ammesso in sede di audizione dinanzi al P.M. contabile).

La "Romimma s.r.l." aveva come soci il Sartini, il Pierangeli, la Pirani ed Animali Romina.

La “Sodi s.r.l.” aveva come soci il Pierangeli e la Pirani.

Sulla scorta di tali elementi, la Procura ha, quindi, sostenuto che le azioni illecite si erano così articolate.

A) Emissione di fatture fittizie da parte di Pierangeli Paolo, legale rappresentante della “Giade s.r.l.”, al fine di consentire alla Cantina Langelina, di cui figurava quale legale rappresentante la Popova, di rendicontare alla Regione spese per lavori edili per un importo di € 671.625,76, ossia in misura corrispondente a quella riportata nel computo metrico consuntivo allegato alla richiesta di saldo del contributo.

In realtà, come riscontrato dalla Guardia di Finanza, la “Giade s.r.l.” aveva contabilizzato costi per soli € 232.424,54.

Per di più, la Guardia di Finanza ha scoperto che dall’estratto del conto corrente della “Giade s.r.l.”, acquisito presso la Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba (diverso da quello falsificato, inviato alla Regione Marche dalla Cantina Langelina), non risultavano pagamenti significativi verso la “Proxima s.r.l.”, a cui la “Giade s.r.l.” avrebbe affidato l’esecuzione dei lavori edili per la realizzazione della cantina; infatti, la maggior parte delle somme veniva trasferita sul conto corrente della “Sartini Claudio s.r.l.”, di cui era titolare il Sartini (a sua volta, amministratore di fatto sia della Cantina Langelina che della “Giade s.r.l.”).

B) Utilizzo di documentazione falsificata, in quanto, come già detto, in risposta a specifica richiesta proveniente dalla Regione, era stato inviato un estratto di conto corrente bancario falsificato, intestato alla “Giade s.r.l.”, al fine di dimostrare l’entità delle spese asseritamente sostenute dalla Cantina Langelina per il pagamento dei lavori edili.

C) Movimentazioni bancarie artificiose. Infatti, le movimentazioni tra i conti correnti della Cantina Langelina e della "Giade s.r.l." avvenivano presso la stessa filiale della B.C.C. di Ostra e Morro d'Alba, nella medesima data ed a pochi minuti di distanza; si trattava, quindi, di mere partite di giro di somme tra ditte riconducibili agli stessi soggetti, al fine di creare artificiosamente la documentazione contabile occorrente per far ottenere alla Cantina la liquidazione del contributo pubblico.

D) Distrazione di gran parte del contributo pubblico, così indebitamente percepito, in favore della "Sartini Claudio s.r.l.", il cui amministratore e socio unico era Sartini Claudio, marito di Popova Angelina, la quale ricopriva il ruolo di amministratrice di diritto della Cantina Langelina (di cui era amministratore di fatto il Sartini) ed in tale veste interloquiva con la Regione, firmando ed inviando le domande di pagamento e la documentazione contabile relativa ai lavori e alle forniture per la realizzazione della cantina.

In tale contesto, assume particolare rilevanza anche quanto dichiarato dal Sartini in sede di audizione dinanzi al P.M. contabile: "… *All'epoca dei fatti il bando non prevedeva il divieto di utilizzare società di uno stesso gruppo per effettuare i lavori; però io, per evitare ricorsi al T.A.R., che avrebbero allungato notevolmente i tempi della liquidazione del contributo da parte dell'A.G.E.A., ho predisposto un estratto conto fasullo, utilizzando un file PDF della B.C.C. di Ostra e Morro d'Alba, che ho modificato facendo figurare come destinatario dei bonifici della Giade la Proxima s.r.l., anziché la Sartini Claudio s.r.l. Di questo la Guardia di Finanza si è poi accorta, andando a confrontare l'estratto conto inviato alla Regione con quello rilasciato dalla banca. Preciso che la Sartini Claudio s.r.l., di cui avevo il 100% delle quote,*

era una società che controllava a cascata sia la Romimma s.r.l. sia la Cantina Langelina s.r.l. sia la Giade s.r.l., tutte società da me gestite in via esclusiva. Per il bando in questione, la domanda è stata fatta formalmente da mia moglie (Popova Angelina), come amministratrice della Cantina Langelina, soltanto perché erano previsti cinque punti aggiuntivi in caso di amministratrice di sesso femminile sotto i quarant'anni; quindi, lei ha sempre firmato tutto come amministratrice, però della falsificazione dell'estratto conto non era a conoscenza, così come il sig. Pierangeli Paolo, che lo ha saputo solo quando è stato convocato dalla Guardia di Finanza…. Per quanto riguarda i bonifici fatti alla Sartini Claudio s.r.l., questi erano necessari per dare alla Cantina Langelina la provvista per saldare le fatture della Giade s.r.l., la quale restituiva una parte dei soldi alla Sartini Claudio s.r.l. come rimborso prestito; questo perché per ottenere il contributo dall'A.G.E.A. bisognava saldare per intero le fatture emesse dalla Giade".

Tali dichiarazioni, unitamente alle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza ed alla documentazione acquisita, corroborano la validità delle contestazioni formulate dalla Procura a carico dei convenuti nel presente giudizio di responsabilità amministrativa.

V. Condotte illecite ascrivibili ai singoli convenuti.

Angelina Popova (moglie di Sartini Claudio), in qualità di legale rappresentante della Cantina Langelina società agricola a r.l., ha firmato ed inviato all'Amministrazione tutta la documentazione occorrente per l'erogazione del contributo pubblico, essendo indubbiamente consapevole sia delle gravi irregolarità che caratterizzavano tale documentazione, finalizzata, come sopra illustrato, a rendicontare, anche mediante fatture per operazioni

inesistenti, spese per lavori edili fittizie od in misura notevolmente superiore a quella reale, sia della circostanza che gran parte di quanto percepito veniva poi distratta in favore della "Sartini Claudio s.r.l.", di cui era titolare il marito.

Claudio Sartini, amministratore di fatto sia della Cantina Langelina che della "Giade s.r.l." nonchè titolare della "Sartini Claudio s.r.l.", ha ammesso, in sede di audizione dinanzi al P.M. contabile, di essere stato il promotore della sopra descritta trama fraudolenta, finalizzata a far ottenere alla Cantina Langelina contributi indebiti, poi in gran parte distratti in favore della "Sartini Claudio s.r.l.", nonché di aver falsificato l'estratto del conto corrente bancario della "Giade s.r.l." inviato alla Regione, anche al fine di occultare tale distrazione.

Paolo Pierangeli, legale rappresentante della "Giade s.r.l." nonché socio della Cantina Langelina società agricola a r.l., ha consapevolmente emesso fatture false per consentire alla Cantina Langelina di rendicontare spese fittiziamente effettuate od effettuate in misura notevolmente superiore a quella reale, contribuendo così in maniera determinante alla realizzazione della trama fraudolenta a danno dell'erario.

Per tali ragioni, in presenza di comportamenti dolosamente tenuti, oltre che dal Sartini, anche dalla Popova e dal Pierangeli, tutti i convenuti debbono rispondere, con vincolo di solidarietà, dell'intero danno contestato dalla Procura, così come previsto dall'art. 1, comma1-quinquies, della L. n.20/1994.

In proposito, il Collegio rileva che le gravi irregolarità riscontrate, dovute a comportamenti dolosi, si configurano indubbiamente come presupposti per l'integrale decadenza dalla concessione del contributo pubblico, ai sensi dell'art. 30, § 2, del Reg. (U.E.) n. 65/2011, come, peraltro, disposto dalla Regione Marche con decreto del Dirigente della P.F. "Competitività e

Multifunzionalità dell'Impresa Agricola" prot. n. 263/PSD del 12/12/2018.

D'altro canto, la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (v., tra le altre, le sentenze della Sez. II d'Appello nn. 90/2023, 525/2022, 97 e 218 del 2020) ha sottolineato che, in base alla vigente normativa (sopra ampiamente illustrata), la resa di false dichiarazioni nonché qualsiasi azione od omissione intenzionale, comportante la predisposizione e l'utilizzo di documenti falsi, inesatti o incompleti, che abbiano determinato la percezione o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio dell'U.E., costituisce frode lesiva degli interessi finanziari dell'U.E. e dell'erario, ragion per cui in tali ipotesi il contributo ottenuto dev'essere revocato e l'intero importo indebitamente percepito va restituito.

VI. Quantificazione del danno da risarcire.

Il Collegio ritiene corretta e condivisibile la quantificazione del danno operata dalla Procura in € 343.601,04 (di cui € 293.361,27 per sorte capitale ed € 50.239,77 a titolo di interessi legali, aggiornati fino al 15 maggio 2023), costituente il credito residuo vantato dall'A.G.E.A. e non ancora recuperato.

In proposito, va evidenziato che non può assumere alcuna apprezzabile rilevanza esimente la circostanza, prospettata dai convenuti, secondo cui la Cantina Langelina società agricola a r.l. avrebbe, comunque, effettivamente sostenuto spese per l'ammodernamento della cantina, sia per l'effettuazione di opere edili sia, soprattutto, per quanto riguarda l'acquisto di attrezzature, tuttora utilizzate per la produzione di vino.

Infatti, trattandosi di un progetto unitario, finanziato con fondi europei, la normativa vigente, sopra illustrata, sancisce, in caso di dichiarazioni mendaci e di utilizzo di falsa documentazione, la decadenza dalla fruizione dell'intero

contributo ottenuto.

L'importo di € 343.601,04 va maggiorato della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale, da calcolarsi dal 15/5/2023 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale sino all'effettivo soddisfo.

VII. Spese processuali.

Le spese di giudizio, da liquidarsi con separata nota a cura della segreteria della Sezione, in applicazione dell'art. 31 del D.lgs. n. 174/2016, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando,

condanna con vincolo di solidarietà passiva:

la Cantina Langelina Società Agricola a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Popova Angelina, Sartini Claudio, Pierangeli Paolo al pagamento in favore dell'A.G.E.A. della complessiva somma di € 343.601,04, di cui € 293.361,27 per sorte capitale ed € 50.239,77 a titolo di interessi legali, aggiornati sino al 15 maggio 2023.

L'importo di € 343.601,04 va maggiorato della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale, da calcolarsi dal 15/5/2023 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale sino all'effettivo soddisfo.

I suddetti convenuti vengono, altresì, condannati alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali, liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

L'ESTENSORE	Il PRESIDENTE
Andrea Liberati	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 28/10/2024
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Milena Posanzini
(f.to digitalmente)